



Il Difensore Civico

DECISIONE N. 6 dell'11.02.2017

OGGETTO: Sig. (Omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza acquisita in data **5 gennaio 2017** al protocollo di questo Ufficio n. **5**, con la quale il Sig. (**Omissis**), ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto opposto dall'**Amministrazione Comunale** di (**Omissis**) riguardante la richiesta di accesso volta a verificare la sussistenza dell'autorizzazione alla installazione di una insegna commerciale negli anni 2011/2012 in Via (**Omissis**) all'altezza del corso (**Omissis**) ed a prendere visione della relativa documentazione;

RILEVATO CHE l'Amministrazione comunale, in ragione della genericità della richiesta di accesso presentata in data 26 giugno 2015 sia sotto il profilo oggettivo (non viene specificato l'atto al quale si vuole accedere) sia sotto il profilo soggettivo (non viene specificato l'interesse concreto che legittimi il richiesto accesso agli atti) e nella impossibilità di esperire accertamenti in loco in ragione dell'avvenuta rimozione della tabella, chiedeva all'istante una integrazione della richiesta medesima;

CHE in data 2 dicembre 2016, il Signor (**Omissis**) reiterava la richiesta fornendo un unico elemento integrativo ossia la necessità di acquisire copia del documento "*per motivi giudiziari in quanto sono stato querelato da un dipendente comunale*";

CONSIDERATO che a fronte del contenuto della nota integrativa l'Amministrazione Comunale rifiutava l'accesso confermando la genericità dell'istanza di accesso;

VISTA la nota, prot. n. 55AC del 27.01.2017 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha contestualmente invitato il Comune di (**Omissis**) e il Sig. (**Omissis**) a comunicare entro 20 giorni, rispettivamente:

- l'esistenza di ulteriori elementi di valutazione oltre quelli forniti direttamente all'istante;
- il nesso esistente tra l'esigenza di tutela esposta e l'atto del quale chiede l'ostensione;

VISTA la nota prot. n. 4497 del 06/02/2017 (acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 08/02/2017 al n. 102) con la quale la predetta Amministrazione ha chiesto di conoscere la risposta del Sig. (**Omissis**);

VISTA la nota di risposta del Sig. (**Omissis**) datata 4 febbraio 2017 ed acquisita al protocollo di questo ufficio in data 7 febbraio 2017 al n. 100;



Il Difensore Civico

RILEVATO che la richiesta dell'Amministrazione comunale lascia intendere che non esistono ulteriori elementi di valutazione se non quelli che potrebbero scaturire dalle nuove argomentazioni prodotte dal Sig. **(Omissis)**;

CONSIDERATO che i fatti così come esposti dal Sig. **(Omissis)** non consentono di individuare il presunto nesso tra il documento di cui si chiede l'ostensione e la denuncia per diffamazione a carico dello stesso Sig. **(Omissis)** da parte del Comandante della Polizia Locale;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, non sussiste "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" come espressamente prescritto dall'art. 22, comma 1 lett. b) della medesima legge 241/1990;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di non accogliere la richiesta di riesame presentata dal Sig. **(Omissis)**;
2. di comunicare il presente atto a norma dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed alla Amministrazione Comunale di **(Omissis)**.

Il Difensore civico regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.